

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Emersione ed accertamento delle diverse cause di scioglimento

Convegno del 19 marzo 2025

COMMISSIONE DIRITTO SOCIETARIO

Dott.ssa Laura Iorio

Disciplina unitaria per scioglimento - liquidazione - estinzione società di capitali

Al verificarsi di una causa di scioglimento prende avvio
il **procedimento inderogabile** di liquidazione del patrimonio sociale



Massima dei Notai del Triveneto, 1° pubbl. 9/09 – motivato 9/11

«Non è legittimo omettere la fase di liquidazione e il procedimento stesso deve seguire tutte le tappe previste dalla legge fino alla cancellazione della società dal Registro imprese»

Cause di scioglimento Art. 2484, co. 1, c.c.

Elenco delle possibili cause di scioglimento di una società di capitali:

1. Decorso del termine di durata della società;
2. Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3. Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea;
4. Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;

Cause di scioglimento Art. 2484, co. 1, c.c. segue

Elenco delle possibili cause di scioglimento di una società di capitali:

5. Ipotesi di cui agli artt. 2437-*quater* e 2473 c.c. (recesso del socio);
6. Deliberazione dell'assemblea;
7. Altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- 7-*bis*. Apertura procedura liquidazione giudiziale e liquidazione controllata.



Cause di scioglimento Art. 2484, co. 1, n. 1, c.c. Decorso del termine

S.p.a.

Art. 2328, co. 2, n. 13, c.c.

L'atto costitutivo deve includere «la durata della società ovvero se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere»

S.r.l.

Seppure non prevista quale elemento obbligatorio in fase di costituzione, la durata determinata o indeterminata, va sempre indicata

Art. 2473, co. 2 c.c. «Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno».

Decorso del termine segue

Il termine quindi costituisce una causa di scioglimento solo se nello statuto è prevista una durata determinata della società

Per la proroga della durata, occorre modificare lo statuto con un'assemblea straordinaria



Non è consentito inserire nell'atto costitutivo una clausola di proroga tacita



Cause di scioglimento **Art. 2484, co. 1, n. 2, c.c.**

Il conseguimento dell'oggetto sociale assume importanza quando l'oggetto esprime lo svolgimento di una attività volta al raggiungimento di una specifica finalità (es. la realizzazione di una determinata opera di ingegneria) e non l'esecuzione di una generica attività economica

L'impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale è determinante solo quando la situazione è assoluta ed irrevocabile tale da rendere impossibile la prosecuzione della società (es. revoca della concessione edilizia per la costruzione di una certa opera la cui esecuzione costituiva l'oggetto della società)

Cause di scioglimento

Art. 2484, co. 1, n. 2, c.c. segue

Le cause di scioglimento non operano e la società non si scioglie in caso di

Rimozione della causa



L'assemblea, convocata senza indugio, avendo accertato il verificarsi della causa di scioglimento, delibera le opportune modifiche statutarie per la prosecuzione della società



Cause di scioglimento Art. 2484, co. 1, n. 3, c.c.

Impossibilità funzionamento assemblea

Non si raggiungono le maggioranze necessarie per il funzionamento dell'assemblea a causa di dissidi tra i soci che impediscono il suo funzionamento e l'adozione delle relative delibere

Continua inattività assemblea

Si verifica un disinteresse dei soci alla vita della società e di conseguenza un'inerzia dell'organo assembleare

Cause di scioglimento Art. 2484, co. 1, n. 3, c.c. segue

L'**impossibilità di funzionamento** è una situazione di “stallo” interna all'assemblea che ne impedisce il funzionamento, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente; la **continuata inattività dell'assemblea** è l'assenza, per lungo tempo, di qualsiasi attività dell'assemblea che non riesce nemmeno a costituirsi validamente.

Entrambe le ipotesi, per operare come cause di scioglimento, devono essere **definitive** e **non superabili** ed essere tali da non consentire l'approvazione delle **delibere fondamentali** per il proseguimento dell'attività sociale, come l'approvazione del bilancio e la nomina o la sostituzione degli organi sociali.

Le S.a.p.a. ai sensi dell'art. 2458, co. 1, c.c., si sciolgono anche se cessano d'ufficio tutti gli amministratori e nel termine di 180 giorni non sono sostituiti o i sostituti non accettano la carica

Sentenza n. 2328/2022 Corte di Appello di Venezia - Sezione Impresa

Decorso del termine

«La scadenza del termine di durata della società è causa di scioglimento dell'ente ai sensi dell'art.2484, n.1, cc e non determina la sua estinzione, imponendo piuttosto agli amministratori, ai sensi del successivo art.2485 cc, di *“procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484 cc”* salva la loro personale e solidale responsabilità per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Solo dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, che ha natura costitutiva, consegue l'estinzione a norma del successivo art.2495 cc».

Sentenza n. 1149/2019 Tribunale ordinario di Torino - Sezione Impresa

Impossibilità di conseguire l'oggetto sociale

Risulta accertata la sussistenza della causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484 co.1, n. 2, c.c. poiché è dimostrata la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale per «l'indisponibilità di un locale dove esercitare l'attività d'impresa e degli strumenti a tal fine necessari e la chiusura dei finanziamenti da parte del ceto bancario»

Sentenza n. 1476/2022 Corte di Appello di Milano - Sezione Impresa

Impossibilità funzionamento e continua inattività assemblea

«In base al disposto dell'articolo 2484, n. 3, c.c. lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “*continua inattività*” dell'assemblea o qualora sussista una “*impossibilità di funzionamento*” della stessa, ovvero quando un insanabile contrasto tra i soci renda l'organo assembleare incapace – in maniera stabile ed irreversibile – di assolvere le sue funzioni essenziali».



Sentenza n. 1476/2022 Corte di Appello di Milano - Sezione Impresa segue

Impossibilità funzionamento e continua inattività assemblea

«Nelle fattispecie in cui vi siano solo due soci paritetici, la sussistenza di un'insanabile conflittualità tra gli stessi, e il conseguente venire meno della fiducia reciproca, rende inevitabilmente impraticabili i meccanismi assembleari previsti dalla legge, con la conseguente impossibilità di un corretto, disteso e proficuo svolgimento dell'attività sociale. D'altronde, appare del tutto irrilevante che tale impossibilità si configuri – come nel caso di specie – come una “*continua inattività*” dell'assemblea a causa della diserzione di un socio, posto che l'aspro dissidio tra i due soci paritetici, rendendo impossibile il raggiungimento delle maggioranze necessarie, avrebbe comunque provocato “*un'impossibilità di funzionamento*” dell'assemblea, integrando una causa tipica di scioglimento dell'ente».

Cause di scioglimento Art. 2484, co. 1, n. 4, c.c.

Questa ipotesi si verifica in caso di perdita d'esercizio, superiore a un terzo del capitale sociale, che ha ridotto quest'ultimo al di sotto del minimo legale e non sono state adottate le misure previste dagli **Artt. 2447, c.c. per S.p.a. e 2482-ter, c.c. per S.r.l.**

La causa di scioglimento è giustificata dalla **funzione di garanzia** che svolge il capitale sociale



Cause di scioglimento Art. 2484, co. 1, n. 4, c.c. segue

In questa circostanza, l'organo amministrativo, «senza indugio», deve convocare l'assemblea affinché possa deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al limite legale o la trasformazione della società

In caso di mancato accordo dei soci su una di queste due soluzioni, l'organo amministrativo deve accertare la **causa di scioglimento** ai sensi dell'art. 2485 c.c.



Cause di scioglimento Art. 2484, co. 1, n. 4, c.c. segue

Tuttavia, con il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, la **causa di scioglimento è sospesa** in caso di **accesso** della società **all'accordo di ristrutturazione dei debiti** o **alla procedura di concordato preventivo**

La causa di scioglimento **opera nuovamente** con **l'omologazione** del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, con i conseguenti obblighi per l'organo amministrativo di accertare l'eventuale sussistenza di perdite rilevanti (alla luce della ristrutturazione finanziaria prodotta dal concordato o dall'accordo di ristrutturazione dei debiti) e di adottare i necessari provvedimenti.



Cause di scioglimento Art. 2484, co. 1, n. 5, c.c.

S.p.a. e S.a.p.a.

Art. 2437-quater, c.c.

Le azioni del socio recedente, offerte in opzione dagli amministratori, non sono acquistate dagli altri soci e non è possibile collocarle presso terzi o rimborsarle in mancanza di patrimonio sociale disponibile. In tal caso l'assemblea straordinaria deve deliberare lo scioglimento della società.


S.r.l.

Art. 2473, c.c.

La società deve essere messa in liquidazione se al socio che recede non si possono rimborsare le quote nemmeno con

- la cessione agli altri soci
- la vendita a terzi
- l'utilizzo di riserve disponibili

Quando si verifica una diminuzione del capitale sociale
tale da riportare alla situazione del n. 4



Scioglimento delle SRL senza intervento del notaio

La SRL è l'unico tipo di società di capitali che può avvalersi della procedura cosiddetta «semplificata» per la messa in liquidazione senza intervento del notaio.

Tale procedura si applica alle sole ipotesi previste dall'art. 2484 c.c., co.1, numeri 1)2)3)4)5) e prevede che, senza l'intervento del notaio, l'organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento, deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l'assemblea dei soci per deliberare su:

- numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di più liquidatori;
- nomina dei liquidatori, indicando quelli che rappresentano la società;
- criteri di svolgimento della liquidazione.



Scioglimento delle SRL senza intervento del notaio - segue

L'assemblea delibera con le maggioranze qualificate, ma quanto alla forma non è necessaria la redazione del verbale con atto notarile.

Massima dei Notai del Triveneto, 1° pubbl. 9/04 – modif. 9/05

«Esclusivamente per le s.r.l. le delibere di nomina e revoca dei liquidatori, e comunque tutte le decisioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 2487 c.c., devono essere adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto ma non anche con le forme previste per adottare dette modifiche. Di conseguenza il verbale che raccoglie dette decisioni può anche non rivestire la forma dell'atto pubblico».



Cause di scioglimento Art. 2484, co. 1, n. 6, c.c.

Lo scioglimento anticipato della società per volontà di tutti i soci è una causa che ha natura discrezionale e pertanto non necessita di motivazione

La delibera deve essere adottata ai sensi dell'**art. 2480 c.c.**, pertanto
il verbale deve essere redatto dal notaio



Massima dei Notai del Triveneto, 1° pubbl. 9/06

«Tale deliberazione integra sempre una modifica del contratto sociale, anche nel caso che la società sia contratta a tempo indeterminato, dovrà quindi essere adottata nell'integrale rispetto delle disposizioni dell'art. 2480 c.c.»

Il principio è specificato per S.r.l. ma si estende anche alle S.p.a. e S.a.p.a.



Cause di scioglimento **Art. 2484, co. 1, n. 7, c.c.**

Altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto

Lo statuto può includere l'indicazione delle competenze nella decisione o nella gestione della fase liquidatoria della società e le modalità da seguire per adempiere agli obblighi pubblicitari

Massima dei Notai del Triveneto, 1° pubbl. 9/04

«L'atto costitutivo è libero di determinare altre cause di scioglimento, oltre a quelle legali, la competenza a deciderle o ad accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari. Non può in ogni caso stabilire per dette cause un'efficacia dello scioglimento nei confronti dei terzi anteriore alla relativa pubblicità da effettuarsi mediante iscrizione nel registro delle imprese».

Cause di scioglimento

Art. 2484, co. 1, n. 7-bis, c.c.

Il nuovo CCII ha modificato l'art. 2484 c.c., inserendo al comma 1, il n. 7-bis, relativo a due nuove cause di scioglimento

Apertura della procedura di:

- liquidazione controllata
- liquidazione giudiziale

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis



Cause di scioglimento Art. 2484, co. 2, c.c.

« **La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge** »

Tra queste cause di scioglimento rientra in modo indiretto anche **la dichiarazione di nullità** prevista dall'art. 2332 c.c. per le S.p.a. e dall'art. 2463, co. 3, c.c. per le S.r.l.

La **nullità** delle società di capitali può essere dichiarata, ex art. 2332, co. 1, c.c. quando:

- L'atto costitutivo della società non è stato stipulato per atto pubblico
- L'oggetto sociale è illecito
- Nell'atto costitutivo si rileva l'assenza della denominazione sociale, dei conferimenti, dell'importo del capitale sociale o dell'oggetto sociale

Cause di scioglimento Art. 2484, co. 2, c.c. segue

La sentenza che accerta la nullità deve indicare anche la nomina dei liquidatori, pertanto **al verificarsi di una causa di nullità si ha lo scioglimento della società** e di conseguenza, **la causa di nullità diventa una causa di scioglimento.**

Questa causa di scioglimento, a differenza delle altre, deriva non dall'accertamento da parte degli amministratori, ma da una sentenza dell'autorità giudiziaria, che interviene quando i soci non hanno rimosso la causa di nullità.

Nel caso di scioglimento per nullità, i soci non possono revocare la liquidazione né nominare i liquidatori.

Ulteriori cause di scioglimento

Nelle **società quotate** ai sensi dell'art. 145, comma 5 del T.U.F. e dell'art. 2351 C.C.,

- il capitale sociale diminuisce per perdite e l'ammontare delle azioni di risparmio e a voto limitato supera la metà del capitale e non si procede alla riduzione al di sotto della metà entro due anni (mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie)
- la parte di capitale sociale costituita da azioni ordinarie si riduce al di sotto di un quarto del capitale e non è riportata almeno a un quarto entro sei mesi



Data di effetto dello scioglimento

Art. 2484 c.c.
numeri 1,2,3,4,5

Precede la data della **delibera** di messa in **liquidazione** della società, poiché l'organo amministrativo, una volta accertata la causa di scioglimento, convoca l'assemblea per la nomina dei liquidatori

Art. 2484 c.c.
numero 6

Coincide con la data della **delibera** di messa in **liquidazione** della società

La società è in stato di liquidazione

Massima dei Notai del Triveneto – 1° pubbl. 9/08

«**La società si trova in stato di liquidazione** ai sensi dell'art. 2484 co. 3, c.c. solamente dalla **data dell'iscrizione nel Registro delle imprese** della dichiarazione degli amministratori che accertano la causa di scioglimento ex numeri 1,2,3,4,5, ovvero della deliberazione dell'assemblea dei soci nel caso di cui al numero 6 del primo co. del suddetto articolo 2484 c.c.»

Rimozione della causa di scioglimento non pubblicizzata

Massima dei Notai del Triveneto – 1° pubbl. 9/08 segue

Sino a quando **la pubblicità non è stata effettuata**, ferma restando la responsabilità degli amministratori ed eventualmente dei sindaci ex art. 2485 c.c., **la causa di scioglimento della società non produce alcun effetto».**

In presenza di una causa di scioglimento della società **senza** che essa sia stata **pubblicizzata** nel Registro imprese, è possibile **rimuovere** detta causa senza l'osservanza dell'art. 2487-ter c.c., il quale prevede per la sua applicazione che la società si deve trovare in stato di liquidazione per effetto di una causa di scioglimento pubblicizzata nel Registro imprese.



Procedimento per la rimozione della causa di scioglimento - segue

Massima dei Notai del Triveneto – 1° pubbl. 9/08 segue

In caso di decorrenza del **termine** di durata della società ex art. 2484 n. 1, c.c. senza che sia stata accertata e dichiarata dagli amministratori al Registro imprese questa causa di scioglimento, «la società potrà modificare lo statuto prolungando il termine di durata già scaduto senza dovere prima revocare lo stato di liquidazione né dovere attendere il decorso dei termini di cui al co. II dell'art. 2487-ter c.c.»



Ferma restando la responsabilità degli amministratori per il mancato accertamento della causa di scioglimento e il relativo deposito presso il Registro imprese, la causa di scioglimento può essere rimossa senza la necessità di revocare lo stato di liquidazione, poiché nessuna liquidazione è presente, non essendone stato avviato il procedimento stesso.

Convocazione dell'assemblea e intervento del Tribunale

Ai sensi dell'art. 2487 c.c., gli amministratori contestualmente all'**accertamento** della **causa di scioglimento**, convocano l'**assemblea** per la **nomina** dei **liquidatori** e l'attribuzione dei **relativi poteri**.

In caso di **inerzia** degli amministratori, il **Tribunale** su istanza dei soci, amministratori o sindaci, convoca l'**assemblea** e nomina i **liquidatori** nel caso in cui quest'ultima non abbia provveduto.

Revoca dello stato di liquidazione

Ai sensi dell'art. 2487-ter c.c. la società in ogni momento può **revocare** lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento qualora occorra, attraverso una **delibera assembleare** presa con le **maggioranze** richieste per le **modifiche statutarie**.

La delibera di revoca ha **effetto solo dopo 60 giorni** decorrenti dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese, al fine di tutelare i creditori, **salvo** che questi ultimi esprimano nella delibera il **consenso** alla revoca o sia effettuato il loro **pagamento**.

Opposizione dei creditori alla revoca e intervento del Tribunale

Nel caso di opposizione dei creditori alla revoca dello stato di liquidazione, si applica l'ultimo comma dell'art. 2445 c.c.



Il Tribunale può disporre che l'operazione sia comunque effettuata, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o la società abbia prestato idonea garanzia.

Grazie per l'attenzione

Laura Iorio

Dottore Commercialista

studio.lauraorio@gmail.com